
Capitolato Speciale D'Appalto

Servizio Navetta
L.N.G.S.

Gennaio 2014

df

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 – Oggetto e importo dell'Appalto

1.1 Oggetto dell'Appalto è il "servizio navetta" per i L.N.G.S. per la durata di 3 anni. Per "servizio navetta" s'intende il noleggio con conducente di mezzi per il trasporto di persone dai laboratori esterni ai laboratori sotterranei dei L.N.G.S. e viceversa, con Impresa iscritta per attività inerenti il presente servizio alla C.C.I.A.A. e in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni di legge per l'esercizio di attività richieste nel presente CSA.

1.2 Nei laboratori del Gran Sasso è in vigore un Sistema di Gestione Ambientale (S.G.A.), conforme alla norma UNI EN ISO 14001. L'impresa aggiudicataria sarà tenuta al rispetto di tale Sistema di Gestione secondo quanto previsto nel Manuale di Gestione allegato al presente Capitolato.

1.3 L'importo dell'appalto è pari a euro 766.590,00, più oneri per le interferenze pari a Euro 1.000,00, IVA al 10% esclusa.

Art. 2 – Luogo di esecuzione e Durata del Servizio

Tale servizio è richiesto presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'I.N.F.N. Via G. Actelli, 22 Assergi L'Aquila.

Il contratto avrà durata triennale con decorrenza presumibilmente dal **1 agosto 2014** e scadenza il **31 luglio 2017**.

Art. 3 - Modalità di esecuzione del Servizio

3.1 Il trasporto di persone (navetta) sarà effettuato tra i laboratori esterni ed i laboratori sotterranei del L.N.G.S..

Il tragitto di andata e ritorno è di circa 28 Km con il seguente percorso: partenza dagli edifici esterni di L.N.G.S., percorso di circa 400 mt di strada comunale e 400 di strada statale, ingresso in autostrada al casello di Assergi direzione Teramo, attraversamento del traforo del Gran Sasso, immissione nell'altro senso di marcia attraverso uno svincolo per soli autorizzati INFN, attraversamento di nuovo della galleria direzione L'Aquila fino all'ingresso dei laboratori sotterranei. L'uscita da questi ultimi si effettua proseguendo, all'interno del traforo, l'autostrada direzione L'Aquila, uscita di Assergi, quindi di nuovo ai laboratori esterni. L'ingresso e l'uscita dall'autostrada A24 attraverso il casello di Assergi e la percorrenza dello svincolo per il cambio di carreggiata è autorizzato dalla Strada dei Parchi ed il pedaggio è a carico dei L.N.G.S..

3.2 Per lo svolgimento del servizio si richiedono quattro pulmini (tre per le corse, uno fermo 24 ore su 24 all'interno dei laboratori sotterranei per le emergenze) con capacità otto posti cadauno (escluso il conducente) aventi un'altezza massima di 210 cm..

Si precisa dunque che il prezzo offerto dall'Impresa si intenderà comprensivo anche dell'incidenza del costo del fermo pulmino di emergenza e di eventuali sostituzioni di mezzi (con stesse caratteristiche) che dovessero rendersi necessarie per manutenzioni o improvvisi guasti dei mezzi utilizzati.

3.3 Sarà compito dell'Impresa garantire gli opportuni controlli e manutenzione dei veicoli, che dovranno anch'essi essere debitamente documentati.

Tutte le spese riguardanti i pulmini (carburante, bollo, assicurazione RC auto, assicurazione terzi trasportati, manutenzione pulmino, oneri del personale impiegato per lo svolgimento del servizio, etc.) sono a carico dell'Impresa stessa.

3.4 Tutti i veicoli utilizzati per il servizio, relativamente alle emissioni inquinanti, dovranno come minimo essere conformi alle Norme Euro 4 e l'anno di immatricolazione non dovrà essere antecedente al 2009.

Tutti i pulmini non potranno essere dotati di trazione GPL e/o metano.

Tali mezzi dovranno essere in perfetta pulizia e efficienza meccanica, di carrozzeria e comunque in condizioni manutentive tali da assicurare, nei limiti del prevedibile, il regolare svolgimento del servizio. In particolare, dovranno essere conformi alle norme costruttive di equipaggiamento e accertamenti tecnici per la circolazione previste dalle leggi vigenti in materia di igiene, sicurezza e ambiente, in particolare al D.Lgs del 30.12.1992 n 285 e s.m.l. (Nuovo Codice della Strada).

I pulmini dovranno essere forniti di:
 gomme da neve durante il periodo invernale con le caratteristiche previste dal Codice Stradale;
 idonea attrezzatura di segnalazione di emergenza in caso di guasti ai pulmini (con particolare attenzione al tragitto in galleria autostradale);
 estintori;
 sistema di aerazione con ricircolo dell'aria.

A discrezione dell'Istituto potranno essere effettuati, senza alcun preavviso, periodici controlli tecnici sui mezzi utilizzati.

**3.5 Le corse giornaliere previste verranno effettuate secondo i seguenti orari:
 dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 19:30;
 il sabato dalle ore 09:00 alle ore 19:00;
 la domenica dalle ore 9.30 alle 19.00.**

Di seguito si riportano gli orari e le frequenze giornaliere:

lunedì - venerdì

Dai laboratori esterni ai laboratori sotterranei												
8:00	8:20	8:30	8:40	9:00	9:10	9:20	9:40	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00
12:10	12:20	12:40	12:50	13:00	13:20	14:00	14:10	14:20	14:40	14:50	15:00	15:30
16:00	16:20	16:30	16:40	17:00	17:10	17:20	17:40	18:00	18:40	19:10		
Dai laboratori sotterranei ai laboratori esterni												
8:20	8:40	8:50	9:00	9:20	9:30	9:40	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:20
12:30	12:40	13:00	13:10	13:20	13:40	14:20	14:30	14:40	15:00 (2 corse)		15:30	16:00
16:20	16:40	17:00 (2 corse)		17:20	17:30	17:50	18:00	18:20	19:00	19:30		

DF

Sabato

Dai laboratori esterni ai laboratori sotterranei							
09:00	11:00	12:20	12:55	14:30	16:00	18:00	18:45
Dai laboratori sotterranei ai laboratori esterni							
09:30	11:30	12:40	13:15	14:45	16:20	18:20	19:00

Domenica

Dai laboratori esterni ai laboratori sotterranei			
09:30	12:45	14:30	17:50
Dai laboratori sotterranei ai laboratori esterni			
09:50	13:00	14:50	18:15

Art. 4 - Responsabili del Contratto

4.1 La regolare esecuzione del servizio è affidata dalle due parti contraenti rispettivamente, per l'Istituto, al **Direttore dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso** o a persona da lui delegata (RUP e DEC) e per l'Impresa, al **Responsabile in loco** che la stessa dovrà provvedere a nominare prima dell'inizio delle attività.

4.2 Compito di detti Responsabili è la puntuale esecuzione del disposto contrattuale, sia dal lato tecnico che amministrativo.

In tale esecuzione essi rappresentano le due parti a tutti gli effetti, ma sempre e solamente nei limiti imposti dal contratto, limiti dai quali potranno derogare soltanto dopo che siano intervenuti, nelle forme prescritte, i necessari accordi tra le due parti contraenti relativamente a norme e condizioni in difformità o non previste dal contratto.

4.3 L'Istituto, attraverso il suo Responsabile, si riserva di impartire all'Impresa tutte quelle disposizioni che dovesse ritenere necessarie per il buon andamento del servizio.

4.4 Le due parti contraenti con la firma del relativo contratto, conferiscono ai rispettivi Responsabili tutte le facoltà ed i poteri relativi al pieno espletamento del compito loro affidato.

4.5 Il Responsabile dell'Impresa dovrà assicurare la sua presenza almeno mensile presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso ed avrà la responsabilità più ampia in ordine alla effettuazione del servizio nel rispetto di tutte le prescrizioni contrattuali ed aggiuntive che gli verranno impartite, nonché in ordine alla guida ed alla sorveglianza dei dipendenti impiegati.

4.6 I Responsabili delle due parti provvederanno a definire tutti gli aspetti esecutivi del servizio, programmazione ed orari compresi e ad effettuare tutti i necessari controlli.

4.7 L'Istituto ha diritto di esigere la sostituzione immediata del Responsabile designato

dall'Impresa ove questi, a insindacabile giudizio dell'Istituto, abbia compiuto inadempienze e/o non sia comunque in grado di assicurare la regolare effettuazione dei servizi secondo tutto quanto stabilito dal contratto. Per detta eventuale sostituzione l'Istituto non dovrà corrispondere alcuna indennità o compenso all'Impresa.

Art. 5 - Personale addetto al Servizio

- 5.1** Gli autisti scelti dall'Impresa per l'esecuzione del servizio dovranno:
- essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) di tipo KB rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.;
 - essere opportunamente avvicendati e di età conforme alle vigenti disposizioni di legge;
 - seguire norme di comportamento ispirate a criteri di cortesia, buona educazione e riservatezza;
 - garantire una guida sicura e confortevole.

L'Impresa dovrà impiegare un numero congruo di autisti che assicurino lo svolgimento dei servizi giornalieri richiesti, in caso di assenza temporanea di uno o più autisti il personale assente dovrà essere sostituito da altro autista regolarmente assunto dall'Impresa. Il servizio navetta non dovrà risentire minimamente delle assenze del personale, nei casi di malattia, ferie, permessi, infortuni e altro in quanto l'Impresa dovrà impegnarsi per le adeguate sostituzioni.

L'Istituto ha diritto di esigere la sostituzione immediata degli autisti ove questi, a insindacabile giudizio dell'Istituto, abbiano compiuto inadempienze e/o non siano comunque in grado di assicurare la regolare effettuazione del servizio.

- 5.2** L'Impresa è tenuta al rispetto e all'applicazione delle norme di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché delle disposizioni del L.N.G.S.

- 5.3** L'Appaltatore, sotto la propria responsabilità, si impegna a far osservare al proprio personale, impiegato per l'esecuzione del servizio, le disposizioni che regolano l'accesso, la permanenza e l'uscita del personale dipendente delle varie Imprese dai laboratori, emanate dalla Direzione del L.N.G.S.

- 5.4** Per consentire l'accesso ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso del proprio personale, l'Impresa dovrà comunicare all'Istituto, almeno 10 giorni prima dell'avvio del servizio, i nominativi delle persone impiegate per il servizio, le rispettive qualifiche e copia dei contratti di lavoro.

Analogha comunicazione dovrà essere effettuata con congruo anticipo nel caso di variazioni del personale impiegato.

Il personale, per l'accesso ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso, verrà dotato di permessi permanenti, rilasciati dalla Direzione a mezzo apposite tessere di riconoscimento complete di fotografia.

- 5.5** L'Impresa aggiudicataria del presente appalto, si impegna a far partecipare il proprio personale addetto al servizio di cui trattasi ai corsi di formazione relativi al Sistema di Gestione Ambientale ed al Sistema di Gestione della Sicurezza e ai corsi di informazione relativi ai rischi specifici, D.Lgs. 81/08 e s.m.i., periodicamente organizzati dai Laboratori Nazionali del Gran Sasso.

Art. 6 - Variazione del Servizio

- 6.1** Si precisa che, fermo restando il numero delle corse, per esigenze diverse i laboratori potranno chiedere modifiche relative agli orari.

- 6.2** Il servizio ed il numero delle corse giornaliere dovrà essere garantito tutti i giorni dell'anno.

Art. 7- Norme Regolatrici del Servizio

Il servizio navetta deve essere svolto con l'osservanza di quanto previsto:
dal contratto d'appalto;
dal Capitolato Speciale;
dell'offerta tecnica dell'Impresa;
dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti soprarichiamati.

Art. 8- Responsabilità ed oneri dell'Impresa

8.1 L'Impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia di Lavoro e di Assicurazioni Sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

In particolare, l'Impresa si impegna, sotto la propria responsabilità, a fare in modo che in favore del personale impiegato nel servizio siano applicate le norme di cui al Contratto Collettivo Nazionale e Provinciale di Lavoro in vigore per lavoratori dipendenti da Aziende per trasporti.

8.2 L'Impresa si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se Cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria.

8.3 L'Impresa aggludicataria si impegna all'integrale rispetto delle norme sulla salvaguardia dei livelli occupazionali di cui al C.C.N.L. vigente.

8.4 L'Impresa, sotto la propria responsabilità, si impegna a far osservare ai propri dipendenti, impiegati per l'esecuzione del servizio, le prescrizioni di legge vigenti in materia antinfortunistica nonché tutte le altre emesse dall'Istituto all'interno dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso.

Tutto il personale dovrà essere **regolarmente assicurato**, anche per gli infortuni sul lavoro, a norma delle vigenti leggi ed a cura e spese dell'Impresa, la quale si assume, a tal proposito, ogni e qualsiasi responsabilità di ordine civile, penale ed amministrativo.

L'Impresa, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di sicurezza, verrà informata dall'I.N.F.N., prima dell'esecuzione del servizio, dei rischi specifici esistenti nei vari ambienti in cui è destinata ad operare e delle misure di prevenzione ed emergenza adottate presso i L.N.G.S. dell'I.N.F.N. in relazione alla propria attività.

L'Impresa si impegna inoltre a portare a conoscenza delle informazioni ricevute tutto il proprio personale dipendente, operante presso i L.N.G.S..

L'Impresa, al fine di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del presente appalto, è tenuta a portare a conoscenza dei L.N.G.S. il proprio **Documento di Valutazione dei Rischi**.

8.5 Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra l'Amministrazione e il personale addetto al servizio, in quanto quest'ultimo è alla esclusiva dipendenza dell'Impresa appaltatrice e le relative prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale rischio di questa.

8.6 Il servizio dovrà essere svolto con ogni accuratezza e scrupolosità, in particolare l'Impresa assuntrice dovrà provvedere alla direzione, sorveglianza e controllo per assicurare l'efficienza del servizio;

Art. 9 Assicurazioni R.C.

9.1 L'Impresa dovrà dimostrare che i mezzi impiegati per il servizio richiesto nel presente CSA siano assicurati mediante presentazione di idonea polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile verso terzi del contraente/assicurato derivante dalla circolazione del veicolo, ai sensi del D.Lgs. 209 del 7.9.2005 e s.m.i..

La polizza dovrà operare anche in caso di danni causati dalla circolazione del veicolo all'interno di aree private

I massimali per ciascun veicolo utilizzato per il servizio non dovranno essere inferiori alle seguenti somme:

- limite di massimo risarcimento per sinistro euro 5.000.000,00
- limite di massimo risarcimento per persona euro 5.000.000,00
- limite di massimo risarcimento per danni a cose euro 5.000.000,00

L'operatività delle garanzie previste nella polizza dovrà coprire l'intero arco temporale di vigenza del contratto oggetto di appalto, fino al completo adempimento delle obbligazioni contrattuali.

9.2 Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Amministrazione Contraente, e pertanto qualora l'Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto, fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Copia di tale polizza dovrà essere fornita in caso di aggiudicazione.

Art. 10 - Controlli - Inadempienze - Penalità

10.1 La mancata o non completa o non regolare esecuzione, agli orari stabiliti, del servizio di trasporto di cui al presente appalto costituisce inadempienza.

10.2 In caso di inadempienza consistente nell'interruzione del servizio di trasporto verrà applicata una penale. Essa sarà:
penalità di € 50,00 per ritardi su ciascuna corsa superiori a 60 minuti, (l'applicazione della penale verrà valutata per singolo caso);
penalità € 100 per mancata effettuazione di una corsa;
penalità € 200 per mancata effettuazione di 2 corse nello stesso giorno;
penalità € 1.200,00/giorno per mancata effettuazione di più di 2 corse e/o per ogni giorno di fermo servizio.

10.3 Le contestazioni della mancata o ritardata esecuzione delle prestazioni saranno sollevate dal Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) e dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei LNGS e per iscritto e inviate all'Impresa con nota raccomandata A.R..

L'Impresa potrà far pervenire al RUP le proprie contro deduzioni per iscritto entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione.

La mancata presentazione delle contro deduzioni nel termine sopra stabilito o la loro ritenuta infondatezza secondo il giudizio del RUP, abiliterà quest'ultimo a determinare ed applicare le relative penali.

10.4 L'importo delle penali come sopra applicate sarà scomputato dal corrispettivo spettante all'Impresa per il mese in cui il relativo inadempimento si è verificato.

Le inadempienze e le corrispondenti detrazioni sono tutte cumulabili.

In aggiunta alla loro applicazione, l'Istituto conserva il diritto al rimborso completo delle maggiori spese che dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle deficienze o mancanze cui l'Impresa ha dato luogo compresi i danni che ne fossero derivati.

10.5 La somma di tutte le penali non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto stesso.

Art. 11 - Risoluzione del contratto

L'Istituto si riserva la facoltà di **risolvere di diritto il contratto** nei seguenti casi:

- impiego di un numero di persone o di pulmini inferiore a quanto indicato in offerta;
- impiego di autisti non in possesso Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) di tipo KB;
- espletamento del servizio in un numero di corse inferiori a quanto indicato in offerta;
- mancato rispetto degli orari delle corse per complessivi n. 10 giorni, anche non consecutivi.

La facoltà di risoluzione sarà esercitata previo avviso comunicato a mezzo lettera raccomandata a.r.

In caso di accertate e ripetute inosservanze in ordine ai tempi di intervento, sarà facoltà insindacabile del L.N.G.S. risolvere il relativo contratto senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzi di sorta.

La risoluzione del contratto porterà all'incameramento da parte del L.N.G.S. del deposito cauzionale, ed al risarcimento, da parte dell'Appaltatore, di ogni maggiore spesa.

Il contratto sarà risolto di diritto, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo od indennità sia da parte dell'Impresa appaltatrice che degli aventi diritto sui beni di quest'ultima, nei seguenti casi:

- mancata esecuzione per più di 2 giorni del servizio;
- avvio del servizio con ritardo superiore a 30 minuti per n.10 volte;
- ripetuti ritardi sulle ore stabilite delle corse;
- utilizzo di automezzi con caratteristiche difformi a quelli indicati al precedente punto 3 del presente Capitolato;
- mancata sostituzione del personale per il quale l'Istituto abbia richiesto l'allontanamento;
- sospensione ingiustificata del servizio da parte dell'Impresa;
- in caso di rifiuto di presentazione della documentazione relativa alla gestione del personale, previsto all'art. 8 del presente Capitolato o qualora la stessa risulti, all'atto della verifica, non conforme agli obblighi di legge;
- in caso di revoca delle autorizzazioni amministrative previste per l'espletamento del servizio appaltato;
- in caso di fallimento, concordato fallimentare, o liquidazione coatta amministrativa dell'Impresa;
- in caso di subappalto non autorizzato nei modi di legge;
- nel caso in cui l'impiego di un numero di persone e/o di mezzi inferiore a quanto indicato in offerta si protragga per n. 10 giorni, anche non consecutivi;
- si manifesti a carico del Fornitore una qualunque delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche di appalto;
- taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente **articolo 10** (mancanza della copertura assicurativa)

L'Istituto, avendo la necessità di assicurare la continuità del servizio, in caso di avvio della procedura di risoluzione contrattuale, trovandosi nelle condizioni di servizio sospeso o non più eseguibile nelle condizioni previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto si riserva la facoltà di affidare il servizio a terzi in danno dell'impresa.

L'Impresa dovrà altresì assoggettarsi a tutte le disposizioni di legge in vigore o che dovessero essere emanate in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

In tali casi l'Istituto sarà tenuto a corrispondere all'Impresa soltanto il prezzo contrattuale delle giornate di servizio effettive sino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese eventualmente sostenute.

La risoluzione del contratto porterà all'incameramento da parte dell'Istituto del deposito cauzionale ed al risarcimento, da parte dell'Impresa, di ogni maggiore spesa.

Art. 12 -Aggiudicazione

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/06, e dell'art. 283, commi 1, 2 e 3, del dPR n. 207/2010 e s.m.i., nonché dell'all. P al dPR 207/2010 e s.m.i., in base ai seguenti elementi indicati in ordine decrescente di importanza:

- massimo 70 punti per l'offerta economica;
- massimo 30 punti per l'offerta tecnica così ripartiti:
 - a) **per il pregio tecnico dei mezzi offerti:**
 - a.1 con particolare attenzione ai loro consumi energetici - massimo 5 punti;
 - a.2 emissioni di inquinanti - massimo 10 punti;
 - a.3 dotazioni di sicurezza - massimo 5 punti;
 - b) per l'organizzazione del servizio, anche con riferimento alla gestione dei turni, al numero degli autisti, all'avvicendamento del personale nonché alla tempestività nella sostituzione dei mezzi resisi non funzionanti fino ad un massimo di punti 10.

13 -Validita' offerta

Le offerte devono avere una validità non inferiore a 180 giorni.

Art. 14 -Modalità di pagamento

I pagamenti saranno effettuati a fronte di fatture mensili posticipate, indirizzate all'attenzione del Responsabile Unico del Procedimento e intestate come di seguito:

*Laboratori Nazionali del Gran Sasso
dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Via G. Acitelli, 22
67100 Assergi (AQ)*

Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura mediante bonifico bancario, previo esito positivo dell'accertamento della regolarità di svolgimento del servizio medesimo e della verifica della regolarità contributiva dell'Impresa acquisita mediante il D.U.R.C..

Art. 15 -Revisione Prezzi

I prezzi dell'appalto oggetto del presente C.S.A. sono soggetti a revisione periodica secondo le procedure di legge.